

Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"
Risoluzione n° 138852 del 11.10.2010

Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114, articolo 19 - Vendita a domicilio del consumatore.

Codesto Comune ha chiesto di conoscere se, nel caso di "Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori", il titolare debba essere in possesso del deposito delle merci e di un locale commerciale.

A tale proposito, si fa presente quanto segue.

L'attività di vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori è disciplinata dall'articolo 19 del d.lgs. 31 marzo 1998, n° 114, così come modificato dall'articolo 69 del d.lgs. 26 marzo 2010, n° 59.

La predetta disposizione, per effetto dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, così come modificato dall'articolo 49, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, prevede ai fini dell'avvio dell'attività, la presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) come già precisato dalla scrivente nella circolare 10.8.2010 n° 3637.

Prevede, altresì, la necessità del possesso dei requisiti prescritti di cui all'articolo 71 del citato d. lgs. n° 59 e l'indicazione del settore merceologico con riferimento al quale si intende operare.

La disciplina nazionale, quindi, non richiede ai fini dello svolgimento dell'attività di vendita a domicilio nè il possesso di un magazzino nè di un locale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)